

l'On. Consiglio lo ritenga opportuno, alle stesse condizioni di quello precedente. L'operazione dovrebbe in ogni modo riportare l'approvazione di S.E. il Capo del Governo.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con parere favorevole la proposta di mutuo alle condizioni sopra indicate.

°°

r) RICHIESTA DA PARTE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI UNA OTTAVA APERTURA DI CREDITO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1930 N.1146 -

Il Direttore Generale comunica che il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha richiesto a questo Istituto una nuova apertura di credito di £. 30.000.000, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 luglio 1930 n.1146, per provvedere al finanziamento diretto delle opere di sistemazione montana riconosciute indilazionabili.

Com'è noto, l'Istituto ha già concesso al Ministero anzidetto sette aperture di credito per complessive £. 355 milioni, di cui sono state versate £. 147.000.000; fra giorni verranno versate lire 13.000.000 a saldo della quinta apertura di credito, per cui resteranno dovuti gli importi di £. 40.000.000 e di £. 155.000.000 per la 6^ e la 7^ apertura di credito.

Il saggio d'interesse della 6^ apertura di credito è stabilito nella misura del 5% annuo, mentre quello della 7^ apertura di credito dovrebbe essere pari al saggio che, per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito, risulterà vigente al momento in cui avverrà il versamento delle somme alla Tesoreria Centrale

La somma di £. 30.000.000, costituente la ottava apertura di credito ora richiesta, dovrebbe essere erogata dall'Istituto, giusta quanto proposto dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste,